

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di essere titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto;
- che a febbraio 2025 la banca ha eseguito un pignoramento presso terzi sul suo conto corrente;
- che le somme presenti sul conto derivavano esclusivamente da una pensione estera pari ad € 826,00 e non erano pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- che ha inviato diverse comunicazioni senza ricevere risposta, il che gli ha creato un forte disagio personale e l'impossibilità di disporre delle proprie risorse;
- che successivamente, ha scoperto di essere stato segnalato nei SIC;
- che la banca ha restituito le somme solo dopo una segnalazione interna, riconoscendo implicitamente l'errore ma senza fornire alcuna spiegazione.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito:

- che il ricorrente in data 02/01/2023 ha sottoscritto il contratto di conto corrente n. **10541;
- che in data 01/02/2025 la banca ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da eseguire sul suddetto conto corrente;
- che nel dare seguito al pignoramento, come previsto dalla normativa, in qualità di "terzo pignorato" ha provveduto a trattenere gli importi dovuti, senza tuttavia disporre la distrazione;
- che in data 31/07/2025 la banca riceveva comunicazione del creditore procedente che la informava della rinuncia alla procedura esecutiva, con conseguente estinzione del pignoramento e sblocco del conto corrente;

- la carenza di “interesse ad agire” in quanto il pignoramento risulta estinto e la banca ha già provveduto a sbloccare il conto corrente a seguito della comunicazione di rinuncia del creditore procedente;
- nel merito, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (artt. 543 e ss. c.p.c.), che, in qualità di terzo pignorato, era tenuta a dare esecuzione al pignoramento regolarmente notificato. Ai sensi dell’art. 546 c.p.c., dal momento della notifica del pignoramento, le somme oggetto di esecuzione fuoriescono dalla disponibilità giuridica del debitore e il terzo assume la qualifica di custode ex lege delle stesse. L’art. 547 c.p.c. impone al terzo precisi obblighi di conservazione e dichiarazione, mentre l’art. 548 c.p.c. prevede espressamente la responsabilità del terzo in caso di inadempimento;
- che ne consegue che la Banca non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine all’esecuzione del pignoramento, né tanto meno può valutare l’opportunità di sottrarsi;
- che nel caso di specie, il ricorrente in particolare contesta che siano state oggetto di pignoramento le entrate di € 826,48 a suo dire derivanti da pensione estera. Tuttavia, tale entrata presentava nella descrizione un generico riferimento ad “emolumenti” ed in quanto tale non immediatamente riferibile ad un accredito a titolo di “pensione”;
- che la movimentazione del conto non è mai stata totalmente bloccata, in quanto, in esecuzione degli obblighi normativi sopra richiamati, la banca si è semplicemente limitata a vincolare le somme che pervenivano sul conto secondo i limiti previsti dalla disciplina di riferimento;
- che nelle more del procedimento di esecuzione nessuna somma è mai stata distratta a favore del creditore procedente, per cui nessuna “perdita” è stata subita dal Ricorrente;
- che per quanto riguarda le segnalazioni presenti in CRIF e CTC, osserva che tale contestazione risulta generica tanto che non si comprende a quali segnalazioni faccia riferimento il Ricorrente e non si comprende quale sia il collegamento con la vicenda relativa al pignoramento del conto corrente;
- che il ricorrente risulta titolare anche del prestito personale n. **64544 e della linea di credito n. **66105, interessati entrambi da alcune irregolarità nei pagamenti (cfr. All. C);
- che tuttavia, i suddetti ritardi non sono in alcun modo riconducibili all’esecuzione del pignoramento, bensì a una situazione debitoria imputabile esclusivamente al cliente, dal momento che i ritardi nei pagamenti delle rate si sono verificati sia prima che dopo l’esecuzione del pignoramento;
- che in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti della Banca a prescindere anche dalla possibile e momentanea indisponibilità delle somme presenti sul conto corrente interessato dal pignoramento;
- che, quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è generica e non provata.

Con le repliche parte ricorrente osserva che:

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso non è pertinente in quanto la contestazione riguarda esclusivamente l’operato della banca nella gestione del rapporto contrattuale;
- in merito all’assenza di interesse ad agire, l’estinzione del pignoramento non elimina gli effetti pregiudizievoli prodotti durante il periodo di blocco, le segnalazioni negative generate nel frattempo e il danno economico e personale derivante dall’indisponibilità delle somme;
- in presenza di un pignoramento, l’intermediario ha l’obbligo di verificare la natura delle somme accreditate, soprattutto quando si tratta di importi ricorrenti potenzialmente riconducibili a redditi protetti dall’art. 545 c.p.c.;
- il blocco del conto ha impedito al ricorrente di adempiere regolarmente ai pagamenti. Le segnalazioni negative sono state effettuate durante il periodo di indisponibilità delle somme. L’intermediario non ha fornito prova che le irregolarità fossero antecedenti al blocco;

Parte ricorrente insiste pertanto nelle domande.

Con le controrepliche l’Intermediario insiste nelle conclusioni, evidenziando che a seguito dell’aggiornamento dei dati ad oggi non vi sono più segnalazioni nei sistemi SIC..

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* del presente ricorso, in quanto la contestazione formulata atterrebbe alle modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi.

Con riferimento a tale eccezione si osserva che "La sez. I, § 4, delle Disposizioni ABF preclude la proposizione di "ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria", precisando che "rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione". Tale preclusione determina, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza dei Collegi, l'incompetenza dell'ABF a conoscere e sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, trattandosi di questioni che vanno necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo.

Nella vicenda oggetto del ricorso introduttivo la contestazione mossa dal ricorrente attiene con evidenza alla condotta tenuta dall'intermediario nell'ambito della procedura esecutiva celebratasi innanzi all'Autorità Giudiziaria e, in conformità al costante orientamento dei Collegi Territoriali, in quell'ambito si sarebbero dovute risolvere le questioni concernenti le dichiarazioni del terzo e la legittimità del comportamento da questi tenuto.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE